

## **Contratto Collettivo Nazionale Quadro**

**per**

**la disciplina di alcuni istituti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato**

**Art. ....**

### **Campo di applicazione e durata<sup>1</sup>**

1. Il presente contratto collettivo nazionale quadro si applica a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo i settori del lavoro pubblico già non ricompresi nell'ambito di operatività delle previsioni del D.Lgs.n.368/2001 per effetto di specifiche normative e le tipologie di contratto a termine del lavoro pubblico tuttora disciplinate da norme speciali.
2. Il presente contratto collettivo quadro è efficace dal giorno successivo alla sua definitiva sottoscrizione fino alla stipula di un nuovo contratto quadro in materia.

**Art. ....**

### **Limite quantitativo**

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione in materia di contenimento delle spese relative al possibile ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, i lavoratori complessivamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e dell'art.1 del D.Lgs.n.368/2001, non possono superare, in ciascun anno solare, il limite del ... % dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
2. Sono in ogni caso esenti dal limite quantitativo fissato nel comma 1 le ipotesi di contratto a tempo determinato già individuate nell'art.10, comma 7, del D.Lgs.n.368/2001.

---

<sup>1</sup> La disciplina del Campo di applicazione sarà effettivamente completa solo a seguito dei chiarimenti richiesti in materia al Dipartimento della Funzione Pubblica

#### **Art. ....**

#### **Cause tipiche di contratto lavoro a tempo determinato**

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni dell'art.36, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, non sono richieste nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avviene nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
  - a) dall'avvio di una nuova attività;
  - b) dal lancio di un servizio innovativo;
  - c) dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
  - d) dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca o di sviluppo;
  - e) dal rinnovo o dalla proroga di un contributo finanziario consistente.
  
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato di cui al comma 1 non possono superare, in ciascun anno solare, il limite del ... % dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.

#### **Art. ....**

#### **Disciplina della successione dei contratti a tempo determinato**

1. In caso di riassunzione a tempo determinato, nel rispetto delle procedure di reclutamento, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.165/2001, gli intervalli di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs.n.368/2001, sono ridotti rispettivamente a venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi e a trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
  - a) dall'avvio di una nuova attività;
  - b) dal lancio di un servizio innovativo;
  - c) dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
  - d) dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca o di sviluppo;
  - e) dal rinnovo o dalla proroga di un contributo finanziario consistente.
  
2. I termini di interruzione ridotti di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i contratti a tempo determinato stipulati per le esigenze connesse ad attività stagionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di quelle individuate nell'art. ... (deroghe al limite di durata).

**Art. ....**

**Deroga assistita al limite massimo di trentasei mesi della durata del contratto a tempo determinato**

1. La durata dell'ulteriore contratto a tempo determinato che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art.5, comma 4-bis, del D.Lgs.n.368/2001 e nel rispetto della procedura prevista nel comma, può essere stipulato tra il medesimo datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per una sola volta, non può essere superiore a ..... mesi, elevabile a ..... mesi in sede di contrattazione decentrata integrativa.

**Art. ....**

**Criteri di computo del limite massimo di durata del contratto a tempo determinato**

1. Ai fini del computo del limite massimo di trentasei mesi stabilito per la durata del contratto a tempo determinato dall'art.5, comma 4-bis, del D.Lgs.n.368/2001, si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, in virtù di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

**Art. ....**

**Deroghe al limite di durata**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.5, comma 4-ter del D.Lgs.n.368/2001, le ulteriori attività assimilabili a quelle stagionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, per le quali ugualmente non trova applicazione il limite temporale dei trentasei mesi, di cui all'art.5, comma 4-bis, del D.Lgs.n.368/2001, sono così individuate:
  - a) attività in periodi connessi a festività, religiose e civili;
  - b) attività connesse allo svolgimento di manifestazioni periodiche;
  - c) intensificazione ciclica delle attività in determinati periodi dell'anno, cui non sia possibile sopperire con il personale in servizio;
  - d) .....
  - e) .....
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, le attività ivi indicate devono avere nell'anno solare un a durata non superiore a ..... giorni lavorativi.

**Art. ....**

**Proroga del contratto a termine**

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato per più di una volta, per lo svolgimento di mansioni equivalenti nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro fra la stessa amministrazione e lo stesso lavoratore, anche al di là del limite temporale massimo pari complessivamente a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
  - f) dall'avvio di una nuova attività;
  - g) dal lancio di un servizio innovativo;
  - h) dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
  - i) dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca o di sviluppo;
  - j) dal rinnovo o dalla proroga di un contributo finanziario.
  
2. La ulteriore proroga, di cui al comma 1 in deroga al limite generale dei trentasei mesi, non può essere superiore a dodici mesi elevabile, presso ciascuna amministrazione in sede di contrattazione decentrata integrativa, fino ad un massimo di altri dodici mesi.